

COMUNE DI TURANO LODIGIANO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50**

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - ESCLUSIONI

ART. 4 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

ART. 5 PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

ART. 6 RISORSE NON UTILIZZATE PER ATTIVITA' AFFIDATE
ALL'ESTERNO O NON EFFETTUATE

ART. 7 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE
ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

ART. 8 CONDIZIONI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE
DELL'INCENTIVOART.

9 INCENTIVI PER IL PERSONALE DELLA CUC – CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

ART. 10 UTILIZZO DEL RESTANTE VENTI PER CENTO DELLE RISORSE
FINANZIARIE DEL FONDO

Approvato con deliberazione di GC n. 15 del 30/3/2020

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo. Tali risorse rientrano in quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi del vigente Contratto nazionale di lavoro, ma la disciplina in ordine al loro utilizzo è quella stabilita dal presente Regolamento.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori 1.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e/o posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

ART. 3 - ESCLUSIONI

La presente disciplina non si applica:

- a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) agli appalti relativi a servizi o forniture in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione (vedasi le linee guida dell'ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con deliberazione n. 1007 del 11/10/2017).

ART. 4 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

ART. 5 PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. Lavori: la percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 4, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a) importo a base di gara fino ad euro 150.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) importo a base di gara oltre euro 150.000 fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - c) Importo a base di gara oltre euro 500.000 fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - d) importo a base di gara oltre euro 1.000.000 fino ad euro 2.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - e) importo a base di gara superiore a euro 2.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.

2. SERVIZI e Forniture: la percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 4, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza (se presenti) calcolati con il D.u.v.r.i., aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per servizi da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a) importo a base di gara fino a euro 40.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) importo a base di gara oltre euro 40.000 fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%;
 - c) Importo a base di gara oltre euro 500.000 fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell' 1 %;
 - d) importo a base di gara superiore euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'0,5%.
3. Per servizi e forniture l'incentivo è riconosciuto nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.

ART. 6 RISORSE NON UTILIZZATE PER ATTIVITA' AFFIDATE ALL'ESTERNO O NON EFFETTUATE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai

dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Responsabile di Settore, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun'opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.

ART. 7 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del precedente articolo 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori .

2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 2, come segue:

LAVORI E OPERE	% massima riconoscibile
Attività svolta	
RUP e collaboratori amministrativi di supporto	57%
di cui:	
RUP	35%
collaboratori	22%
per la fase di affidamento	50%
per la fase di esecuzione	50%
Programmazione della spesa	2%

Verifica dei progetti	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20%
Direzione dei lavori	16%
di cui:	
direttore dei lavori	8%
ispettore di cantiere	2%
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	2%
collaudatore tecnico – amministrativo	2%
collaudo statico	2%

SERVIZI E FORNITURE	% massima riconoscibile
Attività svolta	
RUP e collaboratori amministrativi di supporto	40%
di cui:	
RUP	30%
collaboratori	10%
Programmazione della spesa	2%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	35%
Direzione dell'esecuzione	15%
Verifica di conformità	8%

4. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di Settore competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli 3 e 4.

5. A tal fine, il Responsabile di Settore, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

6. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di

adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, nei quali il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

8. Nel caso in cui Responsabile di Settore sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 4 e 5 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dal Segretario Comunale,

9. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

ART. 8 CONDIZIONI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Settore competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 del precedente articolo 7. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 che ne tiene conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato al Responsabile di Settore interessato.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Responsabile di Settore accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 5.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 25% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di Settore dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 80 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di Settore competente, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di

regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

8. Il Responsabile di Settore competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi sessanta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 7.

10. Nel caso in cui Responsabile di Settore sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all'articolo 7, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono posti in capo a diverso soggetto, come previsto dal comma 8 del predetto articolo 7.

ART. 9 INCENTIVI PER IL PERSONALE DELLA CUC – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'articolo 5, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

ART. 10 UTILIZZO DEL RESTANTE VENTI PER CENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità

di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

ART. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di GC di approvazione dello stesso.

ART. 12 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e comunitarie, che si applicano senza che vi sia necessità di una formale modifica del Regolamento stesso.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere al testo vigente delle norme stesse.